Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

ORDINANZA N. 8 DEL 13/01/2020

SERVIZIO Ambiente, Mobilità e Trasporti

Oggetto:
L.R. n. 9/2010, DGRT n. 814/2016 – RIDUZIONE DEL RISCHIO DI SUPERAMENTO DEI VALORI LIMITE PER IL PARAMETRO POLVERI SOTTILI PM10 - PROVVEDIMENTI CONTINGIBILI MODULO 2 - PROROGA ORDINANZA SINDACALE N. 1 DEL 07/01/2020.

Atto per interventi straordinari o di emergenza, somme urgenze e protezione civile

Responsabile: **FOSSI EMILIANO**

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa"

La presente ordinanza è pubblicata all'albo pretorio on line nei termini e modi di legge.

OGGETTO: L.R. n. 9/2010, DGRT n. 814/2016 – RIDUZIONE DEL RISCHIO DI SUPERAMENTO DEI VALORI LIMITE PER IL PARAMETRO POLVERI SOTTILI PM10 - PROVVEDIMENTI CONTINGIBILI MODULO 2 - PROROGA ORDINANZA SINDACALE N. 1 DEL 07/01/2020.

IL SINDACO

Visto l'art. 32 della Costituzione, che indica quale obiettivo primario del nostro ordinamento la tutela della salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività;

Vista la "Direttiva 2008/50/CE del 21 maggio 2008 relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa", nella quale sono stabiliti i valori limite per la qualità dell'aria e in particolare per la concentrazione del materiale particolato PM10;

Visto il Decreto legislativo 13 agosto 2010 n. 155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" finalizzato ad ottenere un quadro normativo unitario in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente;

Vista la legge regionale 11 febbraio 2010, n. 9 "Norme per la tutela della qualità dell'aria ambiente" ed in particolare:

1. l'articolo 3, comma 4, che indica il Sindaco quale autorità competente alla gestione delle situazioni che comportano il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme stabilite per gli inquinanti, ai fini della limitazione dell'intensità e della durata dell'esposizione della popolazione;
2. l'articolo 13, comma 3, che dispone che i Sindaci dei Comuni individuati con situazioni di rischio di superamento dei valori limite di inquinamento dell'aria ambiente mettono in atto gli interventi contingibili tenuto conto degli eventuali effetti sul tessuto economico e sociale e delle previste condizioni meteoclimatiche;

Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 964 del 12.10.2015 "Nuova zonizzazione e classificazione del territorio regionale, nuova struttura della rete regionale di rilevamento della qualità dell'aria e adozione del programma di valutazione ai sensi della L.R. 9/2010 e del D.Lgs. 155/2010";

Preso atto del risultato di tale zonizzazione che per gli inquinanti di natura primaria ha portato all'individuazione di cinque Zone e dell'"Agglomerato di Firenze" costituito dai comuni di Bagno a Ripoli, Campi Bisenzio, Scandicci, Sesto Fiorentino, Calenzano, Lastra a Signa, Signa, e di Firenze in quanto presenta alta densità di popolazione caratteristiche omogenee dal punto di vista del paesaggio e pressioni emissive derivanti prevalentemente dal sistema della mobilità pubblica e privata, dal condizionamento degli edifici e non ha contributi industriali di particolare rilevanza;

Vista la Delibera Giunta Regionale 9 dicembre 2015 n.1182 *"Nuova identificazione delle aree di superamento, dei Comuni soggetti all'elaborazione ed approvazione dei PAC e delle situazioni a rischio di superamento, ai sensi della L.R. 9/2010. Revoca DGR 1025/2010, DGR 22/2011"*, che include i Comuni dell'Agglomerato di Firenze nell'elenco di quelli che devono predisporre i PAC contenente i provvedimenti strutturali e contingibili per il PM 10 indicando che è opportuno che le azioni previste siano orientate principalmente alla riduzione del traffico urbano, con particolare riferimento ai veicoli diesel più obsoleti e alla limitazione della combustione di biomasse;
Considerato che con il recepimento della direttiva 2008/50/CE avvenuto con il D.Lgs. 155/2010 il numero dei superamenti del valore limite giornaliero per il PM10 ammessi nell'anno civile risulta essere di 35;

Vista la Legge Regionale 12 aprile 2016, n. 27 *"Introduzione di specifici indici di criticità per la rilevazione degli inquinanti atmosferici e integrazione dei poteri sostitutivi in materia di tutela della qualità dell'aria ambiente. Modifiche alla L.R. 9/2010"* che, al fine di superare le rigidità dell'intervallo di riferimento annuale previsto dalla normativa nazionale nel conteggio dei giorni di superamento del valore giornaliero di 50µg/m^3 di PM 10 (che comporta l'azzeramento al 31 dicembre di ogni anno) ha stabilito di introdurre

specifici indici di criticità per la rilevazione del PM 10 in base ai quali devono essere definite le modalità di attivazione dei provvedimenti contingibili;

Vista la Delibera della Giunta Regionale del 1 agosto 2016 n. 814 "L.R. 9/2010 Norme per la tutela della qualità dell'aria. Aggiornamento linee guida per la predisposizione dei Piani di Azione Comunale (PAC) e modalità di attivazione interventi contingibili" con la quale la Giunta Regionale:
- approva ai sensi della L.R. n. 9/2010 art. 2 comma 2 lett. g) le linee guida per la redazione dei Piani di azione Comunale (PAC) e che tali linee guida al capitolo 5 stabiliscono di trattare all'interno dei PAC le azioni contingibili da adottare al manifestarsi degli indici di criticità per la qualità dell'aria (ICQA);
- definisce le "modalità per l'attivazione degli interventi contingibili contenute nei Piani di Azione Comunali";

Stabilito che gli indici di criticità potranno assumere due valori (crescenti 1 e 2) nel periodo che va dal 1 novembre al 31 marzo di ogni anno e che in particolare il valore 2, si ottiene nel caso in cui, sommando il numero di superamenti del valore limite del PM10 registrati nei 7 giorni precedenti ed il numero di "semafori rossi" (condizioni meteorologiche sfavorevoli previste da LaMMA) dei 3 giorni successivi, per una finestra temporale complessiva di 10 giorni, si raggiunge almeno il valore 7;

Vista la Delibera di Giunta Regionale 27 giugno 2016 n. 634 "Approvazione schema di protocollo d'intesa tra la Regione Toscana e la Città Metropolitana di Firenze per il coordinamento dei comuni dell'Agglomerato di Firenze per la riduzione dell'inquinamento atmosferico;

Preso atto che la Regione Toscana e la Città Metropolitana di Firenze hanno sottoscritto nel settembre 2016 tale protocollo d'intesa anche per il coordinamento delle azioni dei Comuni dell'Agglomerato di Firenze al fine dell'abbattimento delle polveri sottili e della prevenzione dell'inquinamento atmosferico, istituendo apposito collegio tecnico rappresentato da almeno un membro per comune.

Che nell'ambito delle riunioni di tale collegio è stato stabilito di procedere all'adozione dell'ordinanza di cui trattasi quale misura da adottare nell'ambito dei Comuni dell'Agglomerato per il contenimento dell'inquinamento da polveri sottili nel caso in cui l'indice di criticità per la qualità dell'aria (ICQA) risulti pari a 2, sommando il numero dei superamenti registrati nei 7 giorni precedenti ed il numero dei semafori rossi dei 3 giorni successivi (per condizioni meteo sfavorevoli), per una finestra temporale complessiva di 10 giorni, si raggiunga il valore uguale a 7;

Viste le comunicazione di ARPAT pervenute il giorno 06/01/2020 e il giorno 07/01/2020 dalle quale risulta un indice di criticità per la qualità dell'aria (ICQA) pari a 2 così come stabilito nell'allegato B deliberazione Giunta Regionale Toscana n. 814/2016;

Vista l'Ordinanza Sindacale n. 1 del 07/01/2020 con la quale sono stati adottati provvedimenti contingibili modulo 2 dalle ore dalle ore 8:30 del giorno 8 gennaio 2020 alle ore 8.30 del giorno 13/01/2020;

Vista la comunicazione di ARPAT pervenuta il giorno 12/01/2020 dalla quale risulta un indice di criticità per la qualità dell'aria (ICQA) pari a 2 così come stabilito nell'allegato B deliberazione Giunta Regionale Toscana n. 814/2016;

Ritenuto, in forza del precedente punto di prorogare l'Ordinaza Sindacale n. 1 del 07/01/2020 fino alle ore 8,30 del giorno 16/01/2020;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Codice della Strada approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n°285 e successive modifiche, con i quali si dà facoltà ai Comuni di stabilire obblighi, divieti e limitazioni a carattere permanente o temporaneo per quanto riguarda la circolazione veicolare sulle strade comunali;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni e richiamato l'articolo 50 dello stesso;

ORDINA

Di prorogare i provvedimenti di cui alla propria precedente Ordinanza Sindacale n.1 del 07/0/102020 fino alle ore 8,30 del 16/01/2020 e, come sotto riportati precisamente:

A - divieto, in ambito domestico, di accensione di caminetti, stufe, termocamini o termostufe alimentati a legna, qualora non rappresentino il principale sistema di riscaldamento;

B - riduzione del periodo giornaliero di funzionamento degli impianti di riscaldamento a gasolio o pellet, a cura del proprietario, dell'amministratore di condominio o del terzo responsabile dell'impianto termico, che potranno rimanere in funzione al massimo per otto ore giornaliere.

C - di impostare la temperatura dell'aria negli ambienti riscaldati tramite impianti di riscaldamento alimentati a gasolio o pellet, misurata come indicato all'art.1 comma 1, lettera w, del DPR n.412/1993, al massimo a 18° C per gli edifici non rientranti nella categoria E.8 di cui al D.P.R. n.412/1993 e al massimo a 17° C per gli edifici rientranti nella categoria E.8 (Edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili) dello stesso decreto, + 2°C di tolleranza.

D - divieto di circolazione dalle ore 08,30 alle ore 12,30 e dalle ore 14,30 alle ore 18,30, alle seguenti categorie di veicoli:

- Motocicli a 2 tempi Euro 1 identificati dal Codice della Strada all'articolo 53 lettera a), non conformi alla direttiva 2002/51/CE fase A o normative successive; (immatricolati ante 01/01/2003);
- Autovetture a benzina Euro 1 identificate dal Codice della Strada all'articolo 54 lettera a) (M1), non conformi alla direttiva 91/542/CE punto 6.2.1.B o normative successive;
- (immatricolati ante 01/01/1997);
- Autovetture diesel Euro 3 identificate dal Codice della Strada all'articolo 54 lettera a) (M1) conformi alla direttiva 98/69/CE B o normative successive; (immatricolati ante 01/01/2006);
- Veicoli diesel Euro 1 ed euro 2 per il trasporto merci identificati dal Codice della Strada all'articolo 54 lettera c), d), e), h), i) (N1, N2, N3) non conformi alla direttiva 98/69/CE o normative successive (immatricolati ante 01/01/2001).
- Oltre a tutte le categorie di veicoli oggetto dell'ordinanza n. 527 del 13/12/2016, relative alle misure strutturali di blocco del traffico per la lotta all'inquinamento atmosferico.
- Tutte le limitazioni di cui a punti precedenti relative a veicoli oggetto della presente ordinanza e dell'ordinanza n.527/2016 si applicano alle aree delimitate dalle seguenti vie:

1a AREA

- Confine comunale con Prato tra via Castronella e via Centola;
- Via Centola tra confine comunale con Prato e via dei Confini (inclusa);
- Via dei Confini tra via Centola e via Maiano (inclusa);
- Via Maiano tra via dei Confini e via L. Da Vinci (inclusa);
- Via L. Da Vinci tra via Maiano e via Confini (esclusa);
- Via dei Confini tra via L. Da Vinci e sottopasso all'Autostrada A11 (esclusa);
- Autostrada A11 tra via dei Confini e via San Quirico (esclusa);
- Circonvallazione di Capalle S.P. n° 8 tra Autostrada A11 e diramazione verso via Confini (esclusa);
- Via P. Paolieri tra Circonvallazione di Capalle S.P. n° 8 e viale Buozzi (escluso);
- Viale B. Buozzi tra rotatoria con via Paolieri e sottopasso all'autostrada A1 (incluso il viale ma esclusa la rotatoria);
- Autostrada A1 tra via Buozzi e canale Reale (esclusa);
- Canale Reale tra Autostrada A1 e S.R. 66;
- S.R. 66 "Pistoiese" tra rotatoria di intersezione con via dei Platani e rotatoria di intersezione con via Barberinese (inclusa la strada ma escluse le citate rotatorie);
- Via Barberinese tra rotatoria di intersezione con S.R. 66 e rotatoria di intersezione con via Gramignano (esclusa);
- Via Barberinese tra rotatoria di intersezione con via Gramignano e via Paradiso (inclusa la strada

ma esclusa la rotatoria);
- Via Paradiso tra via Barberinese e via Magenta (inclusa);
- Via Magenta tra via Paradiso e via Cattaneo (inclusa);
- Via Cattaneo tra via Magenta e via Paradiso (esclusa);
- Via Paradiso, tra via Cattaneo e via Chiella (esclusa);
- Via Chiella tra via Paradiso e via Tosca Fiesoli (inclusa);
- Via Tosca Fiesoli tra via Chiella e via R. Benini (inclusa);
- Via Tosca Fiesoli tra via R. Benini e via dei Pioppi (esclusa);
- Via Dei Pioppi (esclusa);
- Via delle Miccine tra via dei Pioppi e via Castronella (esclusa);

2a AREA

- S.R. 66 tra rotatoria di intersezione con viale L. Roti e fosso Macinante (esclusa);
- Fosso Macinante tra S.R. 66 e Autostrada A1;
- Autostrada A1 tra fosso Macinante e confine comunale con Firenze;
- Confine Comunale con Firenze tra Autostrada A1 e via vicinale Nuova;
- Via vicinale Nuova tra confine comunale con Firenze e via Trento (esclusa);
- Via Trento tra via vicinale Nuova e via dell'Isola (inclusa);
- Via dell'Isola tra via Trento e via Ponte al Santo (inclusa);
- Via Ponte al Santo tra via Molina e canale Gavina (esclusa);
- Canale Gavina tra via Ponte al Santo e via V. Pratolini;
- Via V. Pratolini tra canale Gavina e via Pistoiese (inclusa);
- Via Pistoiese tra via V. Pratolini e rotatoria di intersezione con S.R. 66 (inclusa). All'interno delle suddette area sono da considerarsi escluse dal provvedimento di divieto di transito il viale Liberto Roti, la Circonvallazione Sud e la S.R. 66 "Pistoiese" nel tratto corrispondente alla circonvallazione di San Donnino.

STABILISCE

- Che sono esclusi dai punti B. e C.:
  - gli impianti degli edifici adibiti ad ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili, ivi compresi edifici adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, scuole e asili;
  - gli impianti degli edifici rientranti nella categoria E.1 (3) di cui al D.P.R. n. 412/1993, ovvero edifici adibiti ad albergo, pensione ed attività similari;
  - gli impianti degli edifici rientranti nella categoria E.6 (1) di cui al D.P.R. n. 412/1993, ovvero piscine, saune e assimilabili;
  - le strutture che per fini istituzionali o di servizio o per processi produttivi devono necessariamente rimanere in funzione per 24 ore o in cui le presenti prescrizioni ostino con le esigenze tecnologiche o di produzione (es: centrali operative Forze dell'ordine, impianti a ciclo produttivo continuo, ecc…);
- Che in deroga al divieto di transito di cui al punto D. sono normalmente aperti alla circolazione veicolare i seguenti itinerari:
- - Circonvallazioni Nord (Via P. Paolieri), bretellina di San Cresci (Via L. Roti), Sp. 66 "Pistoiese"
- Che, esclusivamente per i giorni di cui sopra, sono esonerati dal divieto di cui al precedente punto D i seguenti veicoli:
  - veicoli elettrici o ibridi (motore elettrico e termico) o a idrogeno;
  - veicoli a metano e GPL, o bifuel (benzina-metano, benzina-gpl) che nell'ambito del percorso urbano impiegano esclusivamente l'alimentazione a gas;
  - veicoli della Polizia di Stato, della Polizia Municipale, delle FF.AA. dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile in servizi di istituto;
  - veicoli di proprietà delle ASL, veicoli delle Associazioni di Volontariato e delle Cooperative Sociali convenzionati con il Comune o con altri enti Pubblici, che effettuano servizi sociali rivolti ad anziani e disabili e muniti delle rispettive e veicoli in servizio di Guardia Medica;
  - veicoli adibiti all'igiene urbana;
  - veicoli al servizio delle persone invalide munite del contrassegno previsto dal Codice della strada;
  - veicoli utilizzati per trasporto di persone che si rechino presso le strutture sanitarie per sottoporsi a

visite mediche, terapie ed analisi programmate in possesso di relativa certificazione medica, o per esigenze sanitarie urgenti autocertificabili (in carta libera);
- veicoli al seguito delle cerimonie funebri, o veicoli al seguito di altre cerimonie se muniti di autocertificazione (in carta libera) in cui si dichiarino il percorso e i motivi per cui avviene la circolazione;
- veicoli storici esclusivamente nell'ambito di manifestazioni purché in possesso dell'Attestato di storicità o del Certificato di Identità/Omologazione, rilasciato a seguito di iscrizione negli appositi registri storici. Il documento dovrà essere tenuto a bordo del mezzo ed esibito a richiesta delle autorità preposte al controllo;
- veicoli in servizio pubblico, appartenenti ad Aziende che effettuano interventi urgenti e di manutenzioni sui servizi essenziali (esempio gas, acqua, energia elettrica, telefonia), veicoli attrezzati per il pronto intervento e la manutenzione degli impianti elettrici, idraulici, termici e tecnologici;
- veicoli che debbono presentarsi alla revisione già programmata (con documento dell'ufficio della Motorizzazione Civile o dei centri revisione autorizzati) limitatamente al percorso strettamente necessario;
- veicoli impegnati per particolari o eccezionali attività in possesso di apposita autorizzazione rilasciata dalla Polizia Municipale o dal Servizio Mobilità;
- autovetture con almeno tre persone a bordo (car pooling);

DISPONE

- la **validità** della presente ordinanza, **fino alle 8.30 del giorno 16/01/2020,** salvo eventuale proroga stabilita tramite ordinanza del Sindaco;
- la diffusione del contenuto della presente Ordinanza mediante pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio, pubblicazione sul sito internet istituzionale del Comune;
- la trasmissione del presente provvedimento a:
- Polizia Municipale Comune di Campi Bisenzio, P.za Dante 36 Campi Bisenzio (FI);
- Ufficio Ambiente Comune di Campi Bisenzio, Via P.P.Pasolini 18 Campi Bisenzio (FI);
- Ufficio Mobilità e Traffico Comune di Campi Bisenzio, Via P.P.Pasolini 18 Campi Bisenzio (FI);
- Segreteria del Sindaco, P.za Resistenza, Campi Bisenzio (FI);
- URP, P.za Dante 36 Campi Bisenzio (FI);
- Regione Toscana - Assessore all'Ambiente, Difesa del Suolo e Protezione Civile e alla Direzione Ambiente e Energia, Settore Energia e Inquinamenti, Via di Novoli 26, Firenze;
- ARPAT Dipartimento di Firenze, Via del Ponte alle Mosse, 211, Firenze;
- ASL Via di San Salvi, 12, 50135 Firenze (FI).

INVITA

- la cittadinanza all'uso del trasporto pubblico locale;
- la cittadinanza di adottare forme di mobilità sostenibile e/o condivisa.

INCARICA

la Polizia Municipale e tutti gli altri Enti e Organi di controllo competenti per legge, della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

AVVERTE

- che i trasgressori delle disposizioni di cui al punto A., punto B. e punto C. saranno sanzionati ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgs. n. 267/2000;
- che i trasgressori delle disposizioni di cui al punto D. saranno sanzionati ai sensi dell'art. 7

comma 13- bis del D.Lgs. 285/1992 e successive modifiche ed integrazioni;

- che avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. della Toscana entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 2.07.2010, n. 104, ovvero ricorso gerarchico al Prefetto entro il termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla notifica, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Il Sindaco
Emiliano Fossi